

# IVA TUTTE LE NOVITÀ DALLE FATTURE ALLE DICHIARAZIONI

DS6901

DS6901

Tra le indicazioni delle Entrate e quelle della giurisprudenza, come comportarsi nelle situazioni ordinarie e in alcuni casi particolari, come quelli legati al Pnrr

## E-FATTURE

Lettere d'intento scartate se ci sono irregolarità nei dati

Mastromatteo e Santacroce p.2

## E-fattura/1

# Tagliola sulle lettere di intento: scarto con l'irregolarità dei dati

Controllo automatico sui campi da compilare  
In presenza di anomalie viene richiesta  
al fornitore l'emissione con l'imposta

Pagina a cura di  
**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

**R**egole di compilazione delle fatture elettroniche oggetto di adeguamento e aggiornamento, così da essere sempre più puntuali e rispondenti alle operazioni certificate fiscalmente. Oltre alle modifiche derivanti dall'utilizzo, a decorrere dal 1° febbraio 2024, delle nuove specifiche tecniche (versione 1.8), indicazioni per gli operatori sono contenute nella versione aggiornata della guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro (versione 1.9 del 5 marzo 2024).

Il contenuto dei campi del tracciato Xml è infatti inevitabilmente in continua evoluzione, dovendo tenere conto non solo delle situazioni fattuali riscontrate nella pratica quotidiana, ma anche degli interventi normativi e dei chiarimenti di prassi che stanno interessando la disciplina Iva. È sufficiente ricordare le novità che verranno introdotte, a livello unionale, con il progetto Vida (Vat in the digital age) quali l'ampliamento dei dati fiscali da inserire in fattura e l'obbligatorietà del tracciato elettronico in formato Ubl o Cii per le fatture intra Ue.

Altra novità nello schema di decreto legislativo di riforma

delle sanzioni, approvato dal Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024, relativamente alle ipotesi di mancata emissione di fattura da parte del fornitore o l'aver ricevuto un documento irregolare: cessionario e committente non dovranno più regolarizzare l'operazione, con l'invio di una



autofattura denuncia utilizzando il tipo documento TD20, ma saranno tenuti a comunicare l'omissione o l'irregolarità al fisco, entro la fine del mese successivo. Verrà quindi con tutta probabilità meno l'invio del tipo documento TD20 né si dovrà procedere con la liquidazione dell'imposta a cura del cessionario/committente.

### Dichiarazioni di intento

Tornando alle novità contenute nelle specifiche tecniche in vigore dal mese di febbraio 2024, la prima di esse interessa l'introduzione di un controllo preventivo, in grado di determinare lo scarto delle fatture elettroniche in presenza di dichiarazione d'intento invalidata con codice errore 477. Già con la Faq 14 pubblicata il 27 novembre 2018 e aggiornata il 23 aprile 2021, le Entrate hanno indicato come la fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve

contenere, ai fini Iva, gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento da indicare nel campo «Causale» ovvero a livello di singola linea fattura, nel blocco «Altri dati gestionali», valorizzando l'elemento TipoDato con la stringa «INTENTO», e l'elemento RiferimentoTesto inserendo il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo. Da febbraio 2024, lo Sdi opera un controllo su quanto indicato in tali campi e, una volta riscontrata l'irregolarità, scarta la fattura richiedendo al fornitore, da quel momento in poi, l'emissione delle proprie fatture con imposta.

### Reverse charge

Altra novità è quella che legittima l'utilizzo del tipo documento TD28 per comunicare i dati dell'operazione realizzata con l'estero ma non correttamente assoggettata al regime del reverse charge: l'ipotesi è quella

disciplinata dall'articolo 6, comma 9-bis.1, del Dlgs 471 del 1997 quando il cessionario/committente residente, anziché assolvere l'imposta con il regime dell'inversione contabile, abbia ricevuto una fattura cartacea con addebito dell'imposta in rivalsa dal fornitore non stabilito, ancorché identificato in Italia.

### Imprenditori agricoli

Un produttore agricolo in regime speciale, di cui all'articolo 34 del Dpr 633/1972, può infine valorizzare l'elemento TipoDato, in maniera facoltativa utile per la gestione automatica della liquidazione Iva, utilizzando «ALI-COMP», se si cedono prodotti agricoli e ittici con aliquote compensate, o «NO-COMP» per i prodotti non compresi nella parte prima della Tabella A oppure con «OCC34BIS», nel caso di operazioni occasionali rientranti nel regime di cui all'articolo 34-bis. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### IN SINTESI

- Nuova codifica per il blocco altri dati gestionali per produttori agricoli in regime speciale
- Introdotta un controllo per lo scarto di fatture con dichiarazione d'intento

invalidata «00477»

- Aggiornate le indicazioni per l'utilizzo del TD28 per operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia
- Integrata la descrizione dell'IdPaese nei dati anagrafici del cedente prestatore



### Modulo 24 Iva

Aggiornamento continuo sulle novità Iva. Articoli di approfondimento e analisi sulle modifiche a livello normativo, di

prassi e di giurisprudenza sia nazionale che unionale. Il tutto con la direzione scientifica di Benedetto Santacroce.

[modulo24iva.ilsole24ore.com](http://modulo24iva.ilsole24ore.com)

# Rettifica più facile per l'esterometro

## Le modifiche

Spazio al documento della stessa tipologia

Variazione di fatture elettroniche e comunicazioni dei dati delle operazioni con l'estero attraverso la trasmissione di un documento, della medesima tipologia di quello già inviato a Sdi, utilizzando il segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore da correggere. Con l'ultima versione 1.9, della guida alla fatturazione elettronica e all'esterometro sono state chiarite le modalità di rettifica di quanto già inviato al Sistema di interscambio (Sdi), sia per le operazioni nazionali che per quelle estere.

## Note di credito

Ad esempio, per le note di credito emesse dal cedente/prestatore, finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto debitore d'imposta è il cessionario/committente, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo Sdi per integrare la prima fattura ricevuta, indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04. Analoga modalità di trasmissione può essere adoperata per rettificare, in diminuzione, un precedente documento trasmesso con le tipodocumento TD20, TD21, TD22, TD23, TD26 e TD28. Nell'ipotesi di rettifica effettuata con tali modalità il documento trasmesso assume

in ogni caso il valore di una nota di variazione ai fini Iva.

## Operazioni con l'estero

Con riguardo alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, e quindi dalla decorrenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei dati degli acquisti da fornitori esteri utilizzando Sdi con i tipodocumento TD17, TD18 e TD19, l'eventuale rettifica va realizzata inviando un documento della medesima tipologia di quello già trasmesso, indicando gli importi rettificati con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. Più precisamente, se la rettifica è dovuta a seguito di una nota di variazione inviata dal fornitore, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> andranno indicati separatamente il numero e la data della nota di variazione ricevuta e, se disponibile, il relativo IdSdi. Se invece la rettifica deriva da un errore nella comunicazione precedentemente inviata dallo stesso cessionario, nel campo 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati separatamente il numero e la data della comunicazione errata e il relativo IdSdi. La rettifica delle comunicazioni da esterometro trasmesse con tipo documento TD17, TD18 e TD19 incide anche sull'obbligo di integrazione ai fini Iva quando realizzato in via cartacea. Analoghe modalità devono essere seguite in caso di acquisti da San Marino, assoggettati ad imposta con ricezione di fattura cartacea, e comunicati a Sdi con utilizzo del tipodocumento TD28. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA